

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - Vittime del dovere e soggetti ad essi equiparati - Benefici destinati ai superstiti - Diritto dei figli non a carico all'epoca del decesso, in presenza di esistenza in vita del coniuge avente diritto - Esclusione - Fondamento.

I superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita.

Corte d Sez. L - , Sentenza n. 11181 del 06/04/2022 (Rv. 664304 - 01)

Corte

Cassazione

11181

2022